

REGOLAMENTO (CE) N. 1793/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 1998****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 14 agosto 1998, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese

nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1780/98 della Commissione ⁽⁵⁾; che da una verifica è emerso che alcuni importi erano stati determinati erroneamente; che, di conseguenza, è necessario rettificare l'allegato del regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1780/98 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 227 del 14. 8. 1998, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 agosto 1998, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: — all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ — — negli altri casi	2,361 1,235 3,633
1002 00 00	Segala	4,127
1003 00 90	Orzo	4,759
1004 00 00	Avena	3,394
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: — amido — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ — — negli altri casi — glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ : — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ — negli altri casi	2,154 5,152 1,774 4,772 5,152 1,154 4,152
1006 20	Riso semigreggio: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	— — —
ex 1006 30	Riso lavorato: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	— — —
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: — amido del codice NC 1108 19 10: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale)	— 2,700 2,700

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	4,759
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	2,893 4,450
1102 10 00	Farina di segala	5,654
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	2,893 4,450

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.